

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente le opere stradali decise dal 1946 al 1953
(risposta alla mozione A. Pellegrini del 19 novembre 1954)

(del 28 dicembre 1955)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con mozione del 19 novembre 1954 gli onorevoli A. Pellegrini e confirmatori hanno invitato il Consiglio di Stato a presentare, « un rapporto preciso e ben dettagliato concernente tutte le opere stradali decise dal 1946 a tutto il 1953, e più precisamente l'elenco degli importi già consumati per ogni singola opera, l'elenco completo di tutti i crediti concessi, l'elenco degli importi di delibera e delle relative liquidazioni ».

La presente risposta, già allestita fin dal novembre 1954, venne ritardata per contemporaneamente trattare il problema delle ratifiche dei vecchi sorpassi, antecedenti il 1946, anche se le due cose si tengono solo per ragione di materia, in quanto il periodo qui discusso è già regolato agli effetti dei sorpassi. E' certo la prima volta che, in via di mozione, si domandano informazioni al Consiglio di Stato su fatti ed elementi di giudizio appartenenti ad esercizi chiusi ed approvati dal Gran Consiglio. La richiesta di informazione si è fin qui manifestata nella forma della interrogazione e della interpellanza, mai nella forma della mozione, che si prefigge di invitare il Consiglio di Stato a fare, ad agire nel senso voluto dai mozionanti. Recita infatti l'art. 46 del nuovo regolamento del Gran Consiglio, già approvato dalla Commissione speciale, e quindi utile almeno a chiarire il concetto di mozione: « la mozione è una proposta intesa ad invitare il Consiglio di Stato a presentare un progetto per la modificazione, la abrogazione o l'emanazione di una norma costituzionale, di una legge o di un decreto legislativo, o a dargli istruzioni intorno a un provvedimento da prendere o proposte da formulare ». E' pertanto escluso che, secondo i nostri ordinamenti parlamentari, peraltro assai imprecisi, si possa con una mozione domandare al Consiglio di Stato la semplice ostensione di elenchi e di documentazione. Il contenuto materiale della mozione di cui si discute non è un atto d'amministrazione del presente o del futuro, ma solo la documentazione di un passato che già ha subito il vaglio della discussione parlamentare nei vari esercizi, ormai approvati e chiusi. In quella sede, e specialmente in sede di rendiconto, era possibile ottenere ogni ragguaglio dal Consiglio di Stato. Se tale principio fosse ammesso, non subendo da noi la mozione il giudizio preliminare del legislativo sulla sua ammissibilità o rilevanza, ogni deputato potrebbe mettere in moto l'apparato amministrativo chiedendo le più disparate e impensate informazioni su esercizi da tempo chiusi. Ammessa questa mozione nei suoi termini, chi potrebbe negare a un mozionante, ad esempio, l'elenco delle indennità di espropriazione da venti anni a questa parte, l'elenco dei condoni di imposta, l'elenco dei sussidiati di qualunque azione statale? D'altra parte la mozione, come lo dice chiaramente il nuovo articolo, ha sempre avuto il significato di indurre l'Autorità a fare: nel caso che ne occupa per contro la mozione è limitata e si esaurisce con la concessione di informazioni, che rientrano nel campo della interpellanza. Sicuramente inammissibile è il termine posto al Consiglio di Stato per rispondere: il Consiglio di Stato non è tenuto a dar seguito ad una mozione, ed in ogni caso non è tenuto a darvi seguito entro termini fissati dai mozionanti, specie quando gli uffici non possono essere aggravati con lavori supplementari.

Ma tutte queste considerazioni non ci indurrebbero ancora a non dare seguito ai desiderata dei mozionanti, se i dati richiesti non fossero già tutti o perlomeno in gran parte consegnati in atti ufficiali, onde la mozione non esprime altro che la volontà di vedere raggruppate in un elenco, informazioni varie che sono desumibili dalla documentazione offerta ogni anno dal Consiglio di Stato al Gran Consiglio.

Infatti :

Le opere stradali decise dal 1946 al 1953

- a) Pensiamo si voglia alludere alle opere stradali votate dal Gran Consiglio dal 1946 al 1953. Occorre solo riferirsi ai decreti legislativi pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone per sapere quali sono e per quali opere furono concessi crediti, il loro ammontare, ed i contributi dei Comuni, nonché i sussidi della Confederazione, di altri enti. Là, dove i contributi non sono fissi, occorre solo applicare la percentuale alle somme consunte per ogni singola opera, per ottenere l'importo del contributo.
- b) L'elenco degli importi già consumati per ogni singola opera. Queste informazioni si trovano in ogni contoreso del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, sotto la voce « Riassunto opere ecc.: somme consunte al 31 dicembre 195... ». Da questi importi, raffrontati con i crediti concessi, è desumibile il sorpasso o l'avanzo per ogni singola opera.
- c) Gli importi di delibera e delle relative liquidazioni sono reperibili, sempre nei contoresi del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, sotto il titolo: « Lavori stradali eseguiti o in corso di esecuzione ». Qualora mancasse, per taluna o tal'altra opera, uno dei dati richiesti, la semplice consultazione dei libri del Dipartimento può dare ai mozionanti ogni indicazione. Giova tuttavia osservare che per ogni singola opera non vi è una sola delibera ma parecchie, riferentesi alle opere da capomastro, alle pavimentazioni, alle opere in granito, alle opere da fabbro, alle opere speciali. Le delibere sono di stretto attributo dell'Esecutivo e non crediamo di dover porre mano all'allestimento di questi elenchi, pur essendo sempre pronti a dare ragguaglio su ogni caso che ci fosse indicato.
- d) Per quanto riguarda i contributi, essi sono indicati nei decreti legislativi, e solo occorre esperire il computo sulle cifre di consuntivo per sapere quale è l'importo di contributo da incassare o incassato. D'altronde questo elenco dei contributi è già stato depositato all'incanto del Gran Consiglio, con il messaggio del 18 maggio 1954, ed i mozionanti ne hanno certo preso visione. Abbondanzialmente diremo ancora che il contoreso del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, sotto il titolo « le nuove opere stradali », indica anche il contributo cui sono soggetti i Comuni ed i prevedibili sussidi federali, citati poi nel decreto legislativo.
- e) Infine, il messaggio sui crediti supplementari per sanare i sorpassi ha ampiamente informato sugli importi di preventivo e consuntivo delle opere, e sui contributi incassati.

Ciò detto, ognuno vede che la mozione non mira neppure al discutibile intento di ottenere informazioni, bensì vuole che il Consiglio di Stato raggruppi, per una serie di anni, in forma riassuntiva, informazioni che ha già offerto con i contoresi, e che, se talvolta incomplete per l'una o l'altra opera, potevano essere completate in sede di consuntivo con richiesta di informazioni complementari.

Il Consiglio di Stato non crede di poter essere chiamato a fornire lavoro di sintesi e di statistica, solo per facilità di consultazione da parte dei mozio-

nanti, specie quando tale lavoro non giova a facilitare l'esame di una gestione aperta, ma si riferisce a gestioni chiuse ed approvate.

Per queste considerazioni il Gran Consiglio è pregato di decidere che non si debba dare seguito alla mozione surriferita, ritenuto naturalmente che il Dipartimento delle pubbliche costruzioni è sempre a disposizione per fornire agli onorevoli deputati le informazioni complementari che non trovassero nei contoresi del Dipartimento.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

